



TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Giudice dott. Francesco Petrucco Toffolo,
a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 1.2.2019 nell'esecuzione
presso terzi n. R.G.E. in merito all'istanza di sospensione proposta
con opposizione all'esecuzione;

sentite le parti in camera di consiglio e letti gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto che sussistano i gravi motivi richiesti per la conferma della
sospensione dell'esecuzione disposta inaudita altera parte, apparendo
l'opposizione prima facie fondata: l'opponente ha documentato che il credito
cui è riferita l'esecuzione esattoriale deriva da rapporto di agenzia; il
pignoramento non poteva perciò eccedere i limiti di cui all'art. 72 ter del d.P.R.
n. 602/1973 (cfr. Cass., sent. 1545/17 SU e sent. n. 685/12); contrariamente a
quanto sostenuto dall'esecutante, non è dato evincere con certezza dall'atto di
pignoramento notificato la volontà dell'esattore di limitare il vincolo nei limiti
sopra richiamati, non potendo al tal fine essere sufficiente il fatto di riportare
in una nota il mero testo dell'art. 72 ter, dovendosi considerare che l'ordine
diretto al terzo di pagare le somme dovute all'esecutato non contiene nessuna
limitazione neppure eventuale nei termini predetti e nessun invito al
destinatario a considerare la (possibile) sussistenza dei limiti predetti;

conferma

la sospensione dell'efficacia dell'ordine di pagamento ex art. 72 bis del d.P.R:
n. 602/1973 emesso da Agenzia delle Entrate - Riscossione nei confronti di
e - quale terzo pignorato - nella parte eccedente i
limiti di cui all'art. 72 ter del d.P.R. n. 602/1973;

ritenuto che alla decisione sull'istanza di sospensione consegua, secondo
l'orientamento ormai univoco della Corte di Cassazione (sett. n. 22033/2011 e
n. 17266/2009), il regolamento delle spese della fase dell'opposizione
esecutiva che si svolge avanti al giudice dell'esecuzione, spese che nella specie
devono dichiararsi integralmente compensate, avendo l'Agenzia delle Entrate
chiarito la volontà di contenere il vincolo nei limiti sopra ricordati;



dichiara

integralmente compensate le spese della presente fase dell'opposizione
esecutiva;

fissa

termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per
l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in
ragione della materia e del rito, previa iscrizione della causa a ruolo,
osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti della
metà.

Si comunichi.

PORDENONE, 02/02/2019.

IL GIUDICE dell'ESECUZIONE

